

FOGLIO INFORMATIVO

e

DOCUMENTO DI SINTESI

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Deposito Vincolato” con facoltà di svincolo

È un rapporto bancario riservato ai clienti, già titolari di un Conto Corrente Ordinario, che decidono di vincolare su un conto deposito per periodi prefissati a tassi stabiliti, le somme trasferite dal Conto Corrente Ordinario di movimentazione.

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:	Qualifica:	Estremi di iscrizione all'albo:
Sede	Telefono	e-mail

Sezione 2 - Che cos'è il Deposito vincolato

Caratteristiche

È un rapporto bancario riservato ai Clienti che non sono classificabili come Soggetti Finanziari¹ e che decidono di vincolare per periodi prefissati a tassi stabiliti, le somme, specificatamente costituite in una o più linee vincolate (con giroconto automatico) dal Conto Corrente Ordinario di movimentazione del Cliente. Sulle somme costituite maturano interessi secondo quanto espressamente pattuito tra la Banca ed il Cliente al momento dell'attivazione del vincolo.

Alla scadenza del vincolo le somme vincolate, più gli interessi maturati sulle stesse, vengono automaticamente accreditati, con pari valuta, sul Conto Corrente Ordinario di movimentazione del Cliente.

Le somme vincolate possono essere estinte dal depositante – parzialmente o totalmente - prima della scadenza contrattuale del vincolo a fronte di un azzeramento dei tassi come indicato nelle condizioni economiche, con accredito delle somme svincolate sul Conto Corrente Ordinario di movimentazione.

Il Cliente per usufruire del Deposito Vincolato deve aver sottoscritto con la Banca il Conto Corrente Ordinario.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variabilità dei tassi di interesse (trattandosi di somme che vengono costituite in vincolo a tasso fisso);
- riduzione o azzeramento del rendimento maturato, per effetto dell'estinzione anticipata della partita vincolata (al fine di garantire l'integrità del capitale investito, il mancato calcolo dei tassi viene applicato fino a concorrenza del rateo di interessi maturato);
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Sistema di Garanzia dei Depositi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 - volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle Banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una Banca. Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:

1. Azionisti;
2. detentori di altri titoli di capitale;
3. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
4. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
 - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
 - detentori di certificate;
 - clienti che hanno derivati con la Banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato;
 - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 Euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo;
5. persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante.

¹ Vedi la definizione nel Glossario.

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le voci di spesa riportate nei prospetti che seguono rappresentano i costi complessivi sostenuti dal titolare di un Deposito Vincolato per detto rapporto e in caso di svincolo anticipato delle somme vincolate.

Il Prospetto non include le voci di costo del Conto Corrente Ordinario di movimentazione, che sono oggetto di autonoma informativa in relazione alla tipologia dei rapporti già in essere. Per il dettaglio di queste condizioni economiche, che non sono indicate nel presente Foglio Informativo, si rimanda al Foglio Informativo del Conto Corrente.

Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

1 Spese

Tenuta del deposito

Spese per l'apertura del conto deposito	Euro	0,00
Spese per svincolo anticipato	Euro	0,00
Spese per comunicazioni di legge:		
▪ in formato cartaceo	Euro	2,00
▪ in formato <i>on-line</i> ⁽¹⁾	Euro	0,00
Spese per la chiusura del conto deposito	Euro	0,00

⁽¹⁾ per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking.

2 Interessi sulle somme depositate

Il conto deposito con facoltà di svincolo prevede che il Cliente possa effettuare svincoli anticipati delle somme vincolate rispetto alla scadenza del vincolo stesso, alle condizioni di estinzione anticipata previste nella successiva sezione **3 - Svincoli Anticipati**.

2.1 Tassi Base

	Tasso applicabile
Vincolo a 3 mesi	
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) ⁽²⁾	0,15%
Vincolo a 6 mesi	
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) ⁽²⁾	0,30%
Vincolo a 9 mesi	
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) ⁽²⁾	0,45%
Vincolo a 12 mesi	
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) ⁽²⁾	0,50%
Vincolo a 24 mesi	
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) ⁽²⁾	0,60%

⁽²⁾ al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente.

3 Svincoli anticipati

In caso di svincolo parziale o totale delle somme vincolate prima della scadenza del vincolo stesso, si applicano le seguenti condizioni:

- in caso di svincolo anticipato parziale, gli interessi eventualmente pattuiti con la Banca alla costituzione del vincolo vengono ricalcolati sulle somme che residuano a seguito dello svincolo sin dall'inizio del periodo di vincolo ovvero dalla precedente capitalizzazione. Restano invariati la scadenza del periodo di vincolo e il tasso di remunerazione concordato all'inizio del periodo di vincolo;
- in caso di svincolo anticipato totale, la Banca non riconoscerà alcun interesse.

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Durata del Contratto e recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Contratto è a tempo determinato con una durata pari all'arco temporale concordato tra la parti e indicato nel Foglio Informativo e Documento di Sintesi.

La Banca ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o giustificato motivo. L'esercizio del diritto di recesso della Banca dovrà avvenire con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviando una mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata del Cliente. In caso di recesso della Banca, il Cliente non avrà diritto di ricevere gli interessi ma gli verrà restituita solamente la somma di denaro presente sul deposito al netto delle imposte di bollo e delle ritenute fiscali come previste dalla normativa vigente.

Il recesso comporta la chiusura del Deposito Vincolato dal momento in cui l'altra parte riceve la comunicazione, o decorsi i giorni di preavviso – se richiesti – una volta ricevuta la comunicazione. A partire da tale momento il recesso diviene efficace. In caso di recesso dal Contratto, la Banca e il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

In caso di chiusura del Deposito Vincolato, la Banca provvede entro massimo 10 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso all'accredito della somma di denaro depositata e degli eventuali interessi, al netto delle imposte e delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, sul Conto Corrente Ordinario di movimentazione.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica reclami@bancaprofilo.it. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Cliente;
- la posizione del Cliente (numero di conto corrente, del deposito titoli, dell'affidamento, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i predetti termini, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del

procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Cliente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
 - a) non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - b) non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
 - c) non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - d) non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

Glossario	
Arbitro Bancario Finanziario	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
Conto Corrente	<i>Il Conto Corrente accessorio al Deposito Vincolato, di cui è intestatario il Cliente.</i>
Contratto	<i>Il Contratto di Deposito Vincolato sottoscritto dal Cliente.</i>
Contratto di Conto Corrente	<i>Il Contratto avente ad oggetto il Conto Corrente.</i>
Cliente	<i>(i) tutte le persone fisiche maggiorenni (Consumatori e non) e (ii) tutte le persone giuridiche che hanno richiesto la sottoscrizione del Contratto per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, tranne i Soggetti Finanziari.</i>
Deposito Vincolato con opzione di svincolo	<i>Rapporto che prevede la facoltà per il Cliente di effettuare svincoli anticipati delle somme vincolate rispetto alla scadenza del vincolo stesso, alle condizioni di estinzione anticipata previste.</i>
Documento di Sintesi	<i>Documento che riporta le medesime condizioni economiche relative al Deposito Vincolato indicate nel Foglio Informativo.</i>
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	<i>Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; ecc.).</i>
Recesso	<i>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.</i>
Soggetto Finanziario	<i>La persona giuridica, compresi i soggetti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»); d) un organismo di investimento collettivo («OIC»); e) uno schema di investimento non aperto; f) un'impresa di assicurazione; g) un'impresa di riassicurazione; h) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista; i) un ente finanziario; j) uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.</i>
Tasso creditore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate e vincolate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Conto Corrente Ordinario di movimentazione, al netto delle ritenute fiscali.</i>